

Tizio, più volte condannato per fatti di evasione dagli arresti domiciliari, si rivolge al giudice dell'esecuzione per chiedere la revoca di alcune sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti dal Tribunale di Venezia.

Si tratta, in particolare, di tre sentenze divenute irrevocabili il 25 dicembre 2007, il 19 maggio 2008 e il 10 dicembre 2009, rispetto alle quali Tizio chiede l'applicazione del divieto del doppio giudizio per il medesimo fatto (art. 649 c.p.p.) avendo già riportato condanna con sentenza del 20 maggio 2006, irrevocabile dal 12 ottobre 2006.

Le sentenze indicano la data dei reati di evasione con la formula, rispettivamente, di "accertato il 12/02/2004", "accertato il 18/02/2004" e "accertato il 25/02/2004"; nella sentenza pertinente all'ultimo fatto, si legge che la madre di Tizio aveva riferito al verbalizzante, esaminato come testimone in dibattimento, che "il figlio si era allontanato da parecchi giorni, oltre dieci, per una destinazione ignota".

Si è al cospetto, secondo Tizio, del medesimo fatto di evasione, poiché questo deve ritenersi reato istantaneo con effetti permanenti, nel suo caso integrato dall'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, protrattosi, senza soluzione di continuità, dal 5 febbraio 2004 alla data del subìto arresto, il 9 marzo 2004, e perciò comprendente i controlli eseguiti il 12 e il 25 febbraio 2004, che avevano determinato, per lo stesso fatto, le condanne inflittele con le suddette tre sentenze.

Il Procuratore della Repubblica si oppone alla richiesta, non potendo il giudice dell'esecuzione compiere un nuovo accertamento degli elementi dei fatti di reato, ove essi, così come accertati in sede di cognizione nelle plurime sentenze di condanna, non rivelino completa coincidenza. Secondo il PM, l'addotta identità dei fatti di evasione, come giudicati, non emerge "ictu oculi", ma postula un accertamento in fatto non consentito in sede esecutiva.

Assunte le vesti del difensore di Tizio, si argomenta sulla fondatezza della richiesta.